II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA

del 17 luglio 2000

che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Romania è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea

(2000/539/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Romania, se prorogare per altri cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Romania è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

(2) Il PIL pro capite della Romania, calcolato in parità del potere d'acquisto, è risultato pari al 31 % della media comunitaria per il 1997 ed è opportuno applicare tale proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Romania è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea è prorogato di altri cinque anni.

Articolo 2

Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, la Romania presenterà alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. l'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Romania e la Commissione europea valuteranno congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [1]. La proposta congiunta sarà successivamente sottoposta al comitato di associazione, che prenderà una decisione a tal fine.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMAN

[1] GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.